

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale: "la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove (...)" ;
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni Comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009" ;
- l'art. 4, comma 5, della l.r. n. 10/2008, in base al quale la nuova Unione di Comuni subentrante alla Comunità montana disciolta deve essere costituita entro il 30 giugno 2009;
- l'art. 4, comma 6, della l.r. n. 10/2008, che reca: "in caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole" ;
- l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2008, come modificato dall'art. 38 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 22, che reca "qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una Unione di Comuni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario; il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto

e dell'atto costitutivo dell'Unione nonché all'insediamento degli organi dell'Unione”;

- l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008, che reca “le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:
 - a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
 - b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
 - c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare;
- l'art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2008, che reca: “le Unioni così istituite assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ed è attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti”;
- la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 9) relativo alla Comunità montana Modena Est, in cui si propone lo scioglimento, “salva la possibilità per i Comuni che ne residuano, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca, di deliberare la costituzione di una nuova Unione, o l'incorporazione di tutti i Comuni nella contigua Unione Terre dei Castelli”;

Acquisiti i pareri deliberati dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati ed in particolare:

- parere espresso dal Consiglio comunale di Guiglia con deliberazione consiliare n. 3 del 28/1/2009, favorevole all'incorporazione nell'Unione Terre di Castelli, subordinato all'adozione di alcune garanzie del percorso di incorporazione, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

- parere espresso dal Consiglio comunale di Marano sul Panaro, con deliberazione consiliare n. 62 del 29/12/2008, favorevole all'incorporazione nell'Unione Terre di Castelli, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione alla proposta formulata dalla Regione espresso dal Consiglio comunale di Zocca con deliberazione consiliare n. 10 del 29/1/2009, favorevole all'incorporazione nell'Unione Terre di Castelli, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- proposta formulata dal Consiglio comunale di Montese, con deliberazione n. 11 del 29/1/2009, i cui contenuti sono stati anticipati a mezzo fax, con nota del 30/1/2009, contenente richiesta di poter costituire un'Unione di Comuni con i Comuni della disciolta Comunità montana Appennino Modena Est, o in subordine, di includere il Comune di Montese nella Comunità montana del Frignano, adottata nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 98 del 12/11/2008, favorevole all'incorporazione nell'Unione Terre di Castelli del Comune di Marano sul Panaro, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 4 del 28/1/2009, favorevole all'incorporazione nell'Unione Terre di Castelli dei Comuni di Guiglia, Montese e Zocca, subordinato al positivo esito di uno studio di fattibilità, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Verificato il silenzio assenso formatosi per mancata trasmissione alla Regione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine del parere della Comunità montana Modena est;

Sentita la Comunità montana del Frignano il cui Presidente si è espresso in senso favorevole all'incorporazione del Comune di Montese;

Ritenuto di procedere alla soppressione della Comunità montana con i seguenti esiti:

- i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca possono essere incorporati nell'Unione Terre di Castelli, ampliata in corrispondenza;

- il Comune di Montese può essere incorporato nella Comunità montana del Frignano;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale:

- l'art. 42 della l.r. n. 10/2007, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;
- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti, infine, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli art. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra

il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquanta-cinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge";

- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie" che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali;
- l'art. 38 del Testo Unico n. 267/2000 che reca: "consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Soppressione

La Comunità montana Modena Est è soppressa.

Lo scioglimento ha effetto contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, a seguito delle elezioni amministrative del 2009, purché l'incorporazione nell'Unione avvenga entro il 30 giugno 2009. Allo spirare di tale termine, nel caso in cui l'incorporazione nell'Unione non sia ancora avvenuta - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - la Comunità montana Modena Est è comunque soppressa; in tale evenienza con successivo decreto presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successivi.

Contestualmente alla soppressione della Comunità montana Modena Est ha effetto l'incorporazione del Comune di Montese nella Comunità montana del Frignano, ridelimitata in corrispondenza dal relativo decreto del presidente.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, Vignola, Castelnovo Rangone, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Castelvetro per l'approvazione del nuovo statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione è fissato al 23 aprile 2009.

Nella prima seduta utile, successiva alle elezioni amministrative del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto.

I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Il Consiglio comunale di Montese deve procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana del Frignano secondo le modalità previste nel relativo statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.

Art.3 Funzioni

La Nuova Comunità montana del Frignano subentra in tutte le funzioni ed i compiti già conferiti o assegnati alla Comunità montana Modena Est per il territorio del Comune di Montese. L'Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca subentra in relazione al territorio di tali Comuni - a condizione che lo statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008 - nella potestà di svolgere le funzioni, di esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e le iniziative attribuite in relazione al territorio dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca alla precedente Comunità montana dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.

Art. 4
Aspetti successori

L'Unione Terre di Castelli, ove ampliata ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, succede nella titolarità del patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunità montana, fatto salvo quanto disciplinato dai decreti di cui ai commi seguenti.

Il Comune di Montese non subentra in alcun modo nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici della Comunità montana, fatto salvo quanto risultante, per la regolazione di specifici aspetti successori, da uno o più decreti adottati dal Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Il decreto relativo agli aspetti del personale è approvato, ai sensi dell'art. 6, entro il 30 giugno 2009.

Per gli altri aspetti un successivo decreto:

- è adottato su istanza della Comunità montana entro il 31 ottobre 2009;
- recepisce l'accordo raggiunto dagli enti interessati e regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stato un mancato o parziale accordo degli enti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- individua gli aspetti successori relativi ai contributi assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione alla Comunità montana - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea - individuando eventuali conguagli necessari;
- individua gli interventi che insistono sul territorio del Comune di Montese che sono assistiti da mutui disponendo che in tali mutui e negli oneri di ammortamento degli stessi subentra il Comune di Montese, che è tenuto a dar seguito agli interventi provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione;
- individua gli aspetti successori relativi alle quote di partecipazione societaria ed alle quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
- nel caso in cui ciò sia necessario, nomina un commissario liquidatore regolandone l'attività.

Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla

stessa a carico della Comunità montana Modena est sono posti a carico dei seguenti soggetti:

- Unione Terre dei Castelli ampliata ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana Modena est in relazione al territorio dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
- Nuova Comunità montana del Frignano in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana Modena est per le funzioni ed i compiti svolti per il territorio del Comune di Montese, in proporzione alla popolazione del predetto Comune salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico dell'ente in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana Modena Est.

Art. 6 Personale

La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 1, dell'art. 42, della l.r. n. 10/2008 e aver sentito gli Enti interessati, individua i criteri per la assegnazione del personale della Comunità montana agli Enti che subentrano a questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali oppure, nel caso si registrasse una impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, a Enti terzi.

La Comunità Montana, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

- a) predispone il piano di successione relativo al personale;
- b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990;
- c) comunica alla Regione l'esito della procedura di cui sopra, trasmettendo il piano di successione definitivo.

Con successivo decreto presidenziale, da adottarsi entro il 30 giugno 2009, la Regione approva il piano successorio del personale, rendendolo giuridicamente efficace.

Il personale trasferito conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.

Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Art. 7
Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)